

Pubblicato il 09/03/2021

N. 00232/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00505/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 505 del 2014, proposto da Parco Regionale Oglio Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Innocenzo Gorlani, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Romanino, 16;

contro

Comune di Pontoglio, non costituito in giudizio;

nei confronti

Provincia di Brescia, B.M. di Brevi Arturo e C. Snc, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del PGT del Comune di Pontoglio, approvato con delibera 30 dicembre 2013 n. 45, nella parte in cui incide sul territorio del Parco rendendo a tutti gli effetti edificabili taluni ambiti di trasformazione ricadenti in zona agricola di prima e seconda fascia (ATP2 (Ambito 9.1A e B), NAF Nuclei di antica formazione (Ambito 9.2), Ambito ATRC (parte Ambito 9.3), PA 7 Produttivo (Ambito 9.4), parte Servizi

Esistenti e parte RC ambiti residenziali prevalentemente consolidati (Ambito 9.4B), ATRE e ATRD residenziale (Ambito 9.10);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di merito del giorno 24 febbraio 2021, svoltasi da remoto senza discussione orale, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, il dott. Ariberto Sabino Limongelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data il 28-30 aprile 2014 e ritualmente depositato, il Parco Regionale Oglio Nord ha impugnato la delibera di consiglio comunale di Pontoglio (BS) del 30 dicembre 2013 n. 45, pubblicata sul BURL n. 9 del 26 febbraio 2014, con cui è stato approvato il Piano di Governo del Territorio, e ne ha chiesto l'annullamento *in parte qua*, limitatamente alle parti in cui sarebbero state introdotte previsioni pianificatorie incompatibili con il P.T.C. - Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (c.d. Piano del Parco), approvato con D.G.R. n. VIII/548 del 4 agosto 2005 e successiva Variante approvata con D.G.R. n. X/1088 del 12 dicembre 2013, pubblicata sul BURL del 21 gennaio 2014 n. 4.

2. In particolare, con le previsioni contestate del P.G.T. di Pontoglio sarebbero stati resi a tutti gli effetti edificabili taluni ambiti di trasformazione senza tener conto delle prescrizioni individuate nel Piano del Parco né degli esiti della istruttoria condotta dalla Regione Lombardia in sede di approvazione della Variante del Piano del Parco del 2013, nell'ambito della quale il Comune aveva proposto alcune varianti volte a consentire l'edificabilità in ambiti ricadenti in zona agricola di prima e seconda fascia e in zona di iniziativa comunale orientata, ma tali proposte erano state respinte dal

Gruppo di Lavoro e conseguentemente dalla Giunta Regionale in sede di approvazione della Variante del P.T.C. Si tratta, nello specifico, degli ambiti di trasformazione ricadenti in zona agricola di prima e seconda fascia ATP2 (ricompresa nell'Ambito di Variante del Piano del Parco 9.1A e B); NAF Nuclei di antica formazione (Ambito 9.2); Ambito ATRC (parte Ambito 9.3.); PA 7 Produttivo (Ambito 9.4B); ATRE e ATRD residenziale (Ambito 9.10).

3. Il ricorso è stato affidato a tre motivi:

3.1) violazione o falsa od erronea applicazione di legge con riferimento all'art. 21, comma 1, lett. b) della l.r. n. 86/83, il quale prevede che *“l'Ente gestore del Parco esprime parere nei casi previsti dalla legge agli organi della Regione ed agli Enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco”*; nel caso di specie il Comune di Pontoglio, nel procedimento di formazione del PGT, ha ommesso di richiedere a Parco Oglio Nord il parere relativo alla compatibilità dello strumento urbanistico comunale con il Piano Territoriale di Coordinamento (Piano del Parco), parere prescritto come *“obbligatorio”* dall'art. 21 comma 4 della medesima l.r. n. 86/83.

3.2) violazione o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 394 del 1991 e dell'art. 18, comma 4, della l.r. n. 86/83, ai sensi del quale le *“previsioni urbanistiche del Piano del Parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute”*; ciò comporta che, qualora lo strumento urbanistico comunale si ponga in contrasto con le disposizioni del Piano, si produce in via automatica l'effetto del recepimento delle disposizioni sovraordinate e la sostituzione delle stesse a quelle comunali difformi.

3.3) violazione dell'art. 18, comma 5, della l.r. 86/83, ai sensi del quale i Comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano del Parco, devono apportare al proprio strumento urbanistico generale le correzioni che si rendano necessarie in relazione alla difforme disciplina delle aree comprese nel territorio del Parco stesso;

anche laddove non dovesse condividersi la tesi della produzione automatica dell'effetto di recepimento e sostituzione delle previsioni urbanistiche del Piano del Parco nel PGT comunale contemplato dall'art. 18, comma 4, l.r. 86/83, il Comune Pontoglio era comunque gravato dall'obbligo di adeguare la disciplina del territorio ricompreso nei confini dell'area protetta alle prevalenti previsioni del Piano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURL avvenuta il 21 gennaio 2014; tale obbligo è rimasto invece inattuato.

4. Il Comune di Pontoglio, ritualmente intimato in data 30 aprile 2014, non si è costituito.

5. In prossimità dell'udienza pubblica, la difesa di parte ricorrente ha depositato dapprima una memoria conclusiva, riepilogativa delle deduzioni e delle domande formulate in ricorso, e subito dopo una istanza di rinvio dell'udienza, motivata in ragione del fatto che di recente il Comune di Pontoglio avrebbe manifestato la disponibilità ad adeguare le previsioni contestate del PGT alle prescrizioni del Piano del Parco nell'ambito di una Variante Generale del PGT appena avviata, sede nella quale anche la ricorrente sarebbe interessata a trovare una soluzione condivisa con l'amministrazione comunale.

6. L'istanza di rinvio è stata però respinta con decreto motivato del Presidente del T.A.R. n. 17 del 9 febbraio 2021.

7. All'udienza pubblica del 24 febbraio 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.

8. Il ricorso è fondato; in particolare, è fondato e assorbente il primo motivo.

8.1. L'art. 21, comma 1, lett. b) della l.r. n. 86/83 prevede che *“l'Ente gestore del Parco esprime parere nei casi previsti dalla legge agli organi della Regione ed agli Enti locali su provvedimenti che riguardano il territorio del parco”*.

Il comma 4 della stessa norma precisa che *“I pareri di cui alla lettera b) del precedente primo comma sono obbligatori, a far tempo dalla data di costituzione degli organi dell'ente gestore,*

in ordine a: ... b) piani urbanistici generali e relative varianti, nonché piani attuativi soggetti alla approvazione regionale”.

8.2. In forza di tali disposizioni, il parere dell’Ente Parco è pertanto “*obbligatorio*” nel caso di “*piani urbanistici generali e relative varianti*”, il che significa che esso deve necessariamente essere richiesto, a pena di illegittimità dello strumento urbanistico generale nelle parti interferenti con le previsioni pianificatorie contenute nel Piano del Parco.

8.3. Nel caso di specie la parte ricorrente ha dedotto che il Comune di Pontoglio, nel procedimento di formazione del PGT, avrebbe omesso di richiedere al Parco Oglio Nord il parere relativo alla compatibilità dello strumento urbanistico comunale con il Piano Territoriale di Coordinamento (Piano del Parco).

8.4. Il Comune di Pontoglio, non costituendosi in giudizio, non ha contestato tale circostanza, che deve pertanto ritenersi comprovata ai sensi dell’art. 64 comma 2 c.p.a.

9. Alla luce di tali assorbenti considerazioni, il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nelle parti di interesse, e cioè limitatamente alle parti in cui ha inciso sul territorio del Parco rendendo a tutti gli effetti edificabili taluni ambiti di trasformazione ricadenti in zona agricola di prima e seconda fascia (ATP2 (Ambito 9.1A e B), NAF Nuclei di antica formazione (Ambito 9.2), Ambito ATRC (parte Ambito 9.3), PA 7 Produttivo (Ambito 9.4), parte Servizi Esistenti e parte RC ambiti residenziali prevalentemente consolidati (Ambito 9.4B), ATRE e ATRD residenziale (Ambito 9.10).

10. Restano assorbite le ulteriori censure.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla *in parte qua* il provvedimento impugnato, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione.

Condanna il Comune di Pontoglio a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 25, II comma, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Ariberto Sabino Limongelli

IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO